

Ordine degli Avvocati di Gela

93012 Gela (CL) – Via Manfredi – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 0933 921502 – Fax 0933 921738

E-mail: ord.gela@cert.legalmail.it

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2019 - 2021

Adottato nella seduta del 13/5/2019 su proposta del Redattore, Avv. Giuseppe d'Aleo,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.

Premessa:

9)

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2019, ambedue adottati in forma integrata e come sezioni di un unico atto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela con delibera del _____, in conformità a quanto all'epoca previsto dall'art. 10, comma 2, D.Lgs.vo n. 33/2013.

La redazione del presente Piano nasce dall'esigenza di aggiornare i contenuti del precedente Piano Triennale integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, tenendo conto degli interventi normativi (anche di natura regolamentare) sopravvenuti dalla data di sua adozione, nonché delle stesse indicazioni nel frattempo pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in particolare con l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (delibera Anac n. 1074 del 21.11.2018).

Per quanto concerne il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, in applicazione dell'art. 1, comma 2 bis della L. n. 190/2012 e coerentemente all'esatto ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2/bis D.Lgs.vo 14.03.2013 n. 33, si è tenuto conto della sua peculiarità di Ente pubblico non Economico e a carattere associativo, privo di fondi pubblici ed estraneo a qualunque attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, unitamente alle sue effettive peculiarità organizzative, dimensionali e strutturali, oltre che della natura delle attività istituzionali da esso svolte.

Di conseguenza, coerentemente con il sistema di governance dell'Ordine, i destinatari del PTPCT e delle connesse attività proprie del RPCT rimangono ancora i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine e tutti i soggetti esterni meglio individuati nell'apposito paragrafo ad essi dedicato.

Altresì, giusta indicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831/2016, si è ritenuto ancora una volta opportuno mantenere la scelta di disporre di un Piano unico di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (quest'ultimo articolato come autonoma sezione ed ognuno contraddistinto da un proprio indice al fine di meglio identificare gli eventuali temi di interesse), con ciò intendendo meglio assicurare uniformità di indirizzi e strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nella considerazione dell'effettiva efficacia che in tal senso rivestono gli strumenti a presidio della garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa, una volta rese pubbliche le modalità operative e di comportamento nello svolgimento delle sue attività istituzionali con ostensione dei dati necessari per la stessa trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Detta scelta, peraltro, appare coerente alla nuova normativa di riferimento, considerata la novella apportata dall'art.10, comma 1, D.Lgs.vo n. 97/2016 all'art. 10 D.Lgs.vo n. 33/2013.

Per ragioni di natura pratica ed in considerazione dell'esiguo numero di casi e/o attività a contenuto discrezionale di sua competenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, anche in considerazione della sua struttura di Ente di piccole dimensioni, peraltro privo di personale dipendente con qualifica dirigenziale, ha proceduto, con delibera del 30.04.2018, alla nomina del Responsabile

Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona dell'Avv. Giuseppe d'Aleo, Consigliere in carica per l'anno 2018 privo di deleghe gestionali.

Detta nomina è stata confermata per il quadriennio 2019-2022, già in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio, all'esito delle elezioni svoltesi il 23 gennaio 2019.

In tal senso, si è inteso rafforzare la posizione di indipendenza del R.P.C.T. rispetto all'organo di indirizzo e di gestione, diversamente dal Piano Triennale 2016-2019, laddove era stato previsto che le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione fossero svolte dal Consigliere Segretario e quelle di Responsabile per la Trasparenza dal Consigliere Presidente pro-tempore, garantendo, in linea con gli intendimenti sottesi alla redazione del presente Piano Integrato, una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione, all'uopo mediante unicità di azione del Responsabile Unico estesa anche al controllo e alla promozione della trasparenza, quest'ultima intesa come strumento di *accountability* e di controllo diffuso sull'integrità dell'attività amministrativa facente capo agli organi di gestione del Consiglio dell'Ordine.

La scelta di nominare Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un componente in carica del Consiglio, privo di deleghe gestionali, appare comunque in linea con quanto in proposito precisato dal CNF (Circ. n. 3 - C - 2018 e n. 1-C-2019), nonché coerente con le stesse indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2016 (delibera ANAC n. 831/2016), in parte confermate nel PNA 2018 (delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018), anche in considerazione della novellata disciplina di riferimento (D.Leg.vo n. 33/2013, come modificata ex D.Lgs.vo n. 97/2016).

Il presente Piano integrato, come sopra specificato, si articola in due Sezioni separate, specificamente dedicate, così dandosi piena attuazione alla disciplina introdotta con il D.Lgs.vo n. 97/2016.

In particolare, innovando rispetto al precedente PTPCT, anche al fine di meglio agevolarne la comprensione, la prima Sezione è dedicata alla gestione del rischio di corruzione e corredata da n. 2 tabelle: la tabella A recante i criteri di determinazione del fattore rischio applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi; la tabella B recante invece il livello di rischio valutato, per ciascuno dei processi mappati, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella A; rischi potenziali e le misure all'uopo adottate e/o da prevedere in termini di prevenzione dei rischi.

La seconda Sezione è invece dedicata alla pianificazione degli strumenti in grado di assicurare il completo adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa.

Sezione I

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2019 - 2021

- 1) **Introduzione:**
- 9)

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) costituisce obbligo imposto dalla legge.

Più nello specifico, in virtù delle modifiche introdotte alla legge n. 190/2012 dal Decreto legislativo 25.05.2016 n. 97, gli Ordini professionali sono stati inclusi espressamente tra i soggetti tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione (V. art. 1, comma 2/bis L. n. 190/2012), superando l'iniziale incertezza siccome scaturita all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012, allorchè l'indeterminatezza della normativa sul punto aveva anche indotto all'esperimento di apposita azione di impugnativa presso il TAR Lazio della Delibera ANAC n. 145/2014 che tale obbligo aveva ritenuto estensibile alla generalità degli ordini professionali.

Ai sensi del citato art. 1, comma 2/bis L. n. 190/2012, il piano nazionale anticorruzione (PNA), per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2/bis, comma 2, D.Lgs.vo n. 33/2013, costituisce "...atto di indirizzo..." per l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare contro il rischio di corruzione.

Parimenti, con riguardo agli obblighi di trasparenza, l'art. 2/bis D.Lgs.vo n. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, "...in quanto compatibile...".

Intendendo ottemperare alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sua deliberazione n. 145 del 21.10.2014, l'Ordine degli Avvocati di Gela si è dotato, per il triennio 2016-2019, di un Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità, ritenendo con esso di poter recepire gli indirizzi espressi dall'ANAC nel PNA 2013-2016 (Delibera ANAC n. 72/2013), con la previsione di un suo aggiornamento annuale, coerentemente, tra gli altri, all'emersione di nuovi fattori di rischio e/o di nuove indicazioni fornite dall'autorità nazionale in sede di aggiornamento annuale del PNA.

A tale riguardo, si precisa che il PNA 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 03.08.2016, ha dedicato una specifica sezione di approfondimento proprio con riguardo ai profili di ordine organizzativo e alla gestione del rischio degli ordini professionali che è opportuno valutare in sede di aggiornamento al PTPC 2016-2019, unitamente alle ulteriori e più recenti indicazioni pervenute dalla stessa Autorità Nazionale in sede di aggiornamento del PNA 2018 ed in particolare con la delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018.

Si è proceduto quindi alla redazione del Piano in considerazione delle peculiarità del Consiglio dell'Ordine, quale Ente pubblico non economico chiamato a svolgere attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d'Ufficio in occasione di trasferte fuori dal competente Distretto di Corte di Appello.

Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le previsioni di cui alla L. n. 247/2012, non è

equiparabile ad organo di governo chiamato ad esercitare attività di indirizzo politico, trattandosi di Ente pubblico non economico a carattere associativo, rappresentativo degli interessi dell'avvocatura locale (artt. 24, 25 L. n. 247/2012).

Più nello specifico, i compiti affidatigli dalla legge professionale (L. n. 247/2012) risultano essenzialmente scevri da discrezionalità amministrativa, anche con riguardo a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività.

Ed invero:

- a) Con riguardo alla gestione dell'ammissione del cittadino al beneficio del PSS (patrocinio legale a spese dello Stato, unica funzione demandata agli ordini forensi per conto dello Stato), il Consiglio si limita infatti ad effettuare un controllo formale sulle "dichiarate" capacità reddituali del richiedente (in ogni caso soggette a controllo da parte della G.d.F. e organi dell'anagrafe tributaria), sulla scorta del modello ISEE o apposita autocertificazione fornita dal diretto interessato.

La stessa procedura in uso al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela esclude una qualunque possibilità di intromissione nella gestione della singola pratica, in quanto tutte gestite da apposito sistema informatico (piattaforma on-line gestita da Echosistemi s.r.l.) che, una volta accettata, dispone l'assegnazione automatica della pratica da trattare al singolo Relatore, chiamato a riferirne al Consiglio per l'adozione, in forma collegiale, del relativo provvedimento finale.

- b) Quanto ai compiti di istituto, come ad esempio l'iscrizione in Albo e/o Registro, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie predeterminata di documenti, sicchè il Consiglio, all'esito del riscontro formale della completezza dei documenti esibiti, delibera, come atto senz'altro dovuto, l'iscrizione; nondimeno, il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria (Procura Generale della Repubblica) che, per il caso di suo parere negativo, costringerebbe il Consiglio alla revoca della stessa delibera di iscrizione.

Tenuto conto delle peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla L. n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di sovvenzioni e/o provvidenza pubbliche, ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che prima siano state sentite le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; non si è prevista la costituzione di OIV per la mancata previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 D.Lgs.vo n. 150/2009 (recante *norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*).

Inoltre, si precisa che, giusta quanto in proposito stabilito dall'art. 2, comma 2 Bis, D.L. n. 101/2013 (L. n. 125/2013), non si è proceduto alla mappatura del ciclo della gestione delle performance, sottraendosi gli Ordini professionali al relativo obbligo, compreso quello di dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Non è stato previsto, infine, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente, considerato l'esiguo numero di dipendenti previsti nella pianta organica, in numero di due unità assunte a tempo parziale e indeterminato, attualmente senza definizione specifica di competenze. In ogni caso, il basso livello di complessità delle pratiche gestite non prevede un'articolazione delle competenze predeterminata e differenziata.

E' da rilevare, comunque, che, in linea con le stesse indicazioni dell'ANAC, l'Ordine ha sempre organizzato la propria attività in modo da favorire la trasparenza interna e la tendenzialmente piena condivisione delle informazioni e delle conoscenze, ripudiando l'isolamento e la concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto e privilegiando la "segregazione delle funzioni" come metodo organizzativo idoneo a garantire la distinzione dei soggetti coinvolti nell'unitario procedimento e delle relative competenze (funzioni e poteri istruttori e/o di accertamento, di adozione dei provvedimenti, di esecuzione delle decisioni adottate, di controllo e verifiche).

Sono state invece previste adeguate misure finalizzate ad una implementazione delle attività di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti ostensibili per legge, volte ad un superamento delle criticità sinora riscontrate in termini di trasparenza (e su cui si avrà modo di meglio chiarire nell'apposita Sezione), garantendo un costante presidio del flusso informatico interno all'Ente con copertura delle aree soggette agli obblighi, nonché il necessario adeguamento degli strumenti informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di pubblicazione.

Particolare attenzione è stata posta alla figura del RPCT, alle attività ad esso demandate e ai rapporti con il RPD, significando che, in esecuzione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679, il Consiglio, con delibera del 21/5/2018 ha proceduto alla nomina dell'Avv. M. Mancuso, quale Responsabile per la protezione dei Dati, a mezzo stipulazione di contratto di servizio, in ciò adeguandosi alle stesse indicazioni di cui al PNA 2018, per la parte in cui viene evidenziata l'opportunità di una perfetta autonomia tra le due figure, evitando la sovrapposizione dei due ruoli e ciò anche ai fini di una maggiore effettività delle attività riconducibili alle due funzioni.

Altresì sono stati previsti, come nuovi strumenti di contrasto della corruzione, in linea con la delibera ANAC del 9 settembre 2014, il **Codice di Comportamento** approvato contestualmente al presente atto, unitamente al **Regolamento per la concessione di patrocinio, utilizzo del logo, sovvenzione, rimborsi e contributi economici e per l'accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli Avvocati.**

2) Riferimenti normativi

Nell'elaborazione del presente Piano sono stati presi in considerazione i seguenti atti normativi e provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

a) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi

- 1) L. 06.11.2012 n. 190 (*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- 2) Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 25.01.2013 n. 1 (*legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- 3) Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 (*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- 4) Decreto Legislativo 25.05.2016 n. 97 (*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11.2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 L. 07.08.2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- 5) Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (*disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 06.11.2012 n. 190*);
- 6) Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 (*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- 7) D.P.R. 16.4.2013 n. 62 (*regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs.vo 30.03.2001 n. 165*);
- 8) Delibera ANAC 09.09.2014 (*regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza, dei codici di comportamento*);
- 9) Delibera ANAC 24.10.2013 n. 75 (*linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*);
- 10) Determinazione ANAC 28.4.2015 n. 6 (*linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*);
- 11) L. 27.05.2015 n. 69 (*disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*);
- 12) L. 30.11.2017 n. 179 (*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o*

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato);

- 13) Delibera ANAC 03.08.2016 n. 831 (piano nazionale anticorruzione 2016);
- 14) Delibera ANAC 22.11.2017 n. 1208 (piano nazionale anticorruzione 2017);
- 15) Delibera ANAC 02.10.2018 n. 840 (poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT);
- 16) Delibera ANAC 21.11.2018 n. 1074 (piano nazionale anticorruzione 2018).

b) Disposizioni relative alla normativa di settore

- 1) L. 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- 2) Codice deontologico forense (approvato dal CNF nella seduta del 31.01.2014 - GURI n. 241 del 16.10.2014).

c) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- 1) Articolo 314 c.p. - peculato;
- 2) Articolo 316 c.p. - peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- 3) Articolo 317 c.p. - concussione;
- 4) Articolo 318 c.p. - corruzione per l'esercizio della funzione;
- 5) Articolo 319 c.p. - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio;
- 6) Articolo 319 Ter c.p. - corruzione in atti giudiziari;
- 7) Articolo 319 Quater c.p. - induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 8) Articolo 320 c.p. - corruzione di persona incarica di pubblico servizio;
- 9) Articolo 318 c.p. - istigazione alla corruzione;
- 10) Articolo 323 c.p. - abuso d'ufficio;
- 11) Articolo 326 c.p. - rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
- 12) Articolo 328 c.p. - rifiuto di atti d'ufficio/omissione;
- 13) Articolo 2635 c.c. - corruzione tra privati;
- 14) Articolo 2635/bis c.c. - istigazione alla corruzione tra privati.

Il riferimento alla più ampia casistica delle fattispecie delittuose, ultronee a quelle uniche previste e disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, è coerente alla funzione che il presente piano intende assolvere.

Il PTPCT intende invero costituire, in linea con le previsioni normative di cui alla L. n. 190 / 2012, uno strumento di contrasto della corruzione e di promozione della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, con l'obiettivo di prevenire - quanto più possibile- tutte le situazioni in grado di provocarne un'alterazione rispetto alla normale funzione istituzionale.

Nell'analisi dei rischi di corruzione, anche in considerazione di quanto in proposito sollecitato dall'ANAC con sua determinazione n. 1208/2017 (PNA 2017) e tenuto sempre conto delle effettive competenze dell'Ordine degli Avvocati di Gela, si è quindi fatto riferimento ad una accezione più ampia possibile di "corruzione", prendendo appunto a riferimento tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, potrebbero emergere significative condizioni di malfunzionamento delle attività dell'Ordine, causa eventuali fattori esterni di inquinamento.

In tal senso, l'aggiornamento del PTPCT 2016-2019 tiene conto dell'analisi del "contesto esterno", coerentemente agli obiettivi programmatici e strategici per il contrasto alla corruzione da perseguire per l'anno 2019 e nel triennio 2019-2021, siccome adottati dal Consiglio in sede di raccomandazione al RPCT (aggiornamento del Piano 2016-2019 secondo gli indirizzi ANAC espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione dal 2016 in poi e suo adeguamento alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e per l'integrità e correttezza dell'azione amministrativa), evidenziando l'importanza "...delle dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte..." le amministrazioni, sì da doverne tener conto nella redazione dei Piani di prevenzione della corruzione, come da ultimo raccomandato in sede di aggiornamento 2018 del P.N.A.

Tale importanza è stata valutata considerata la sempre più diffusa tendenza a fenomeni di esposizione indiretta a pratiche di corruzione o raccomandazioni, sempre più spesso agevolati da richieste di denaro, utilità od altri favori in cambio di servizi, in massima parte percepite solo con riferimento a determinati settori (accesso a posizioni lavorative, ammissione a scuole o promozioni e appalti, richieste di licenze e permessi) come invero dimostrato dalle rivelazioni ISTAT pubblicati nell'ottobre 2017 (<https://www.istat.it/it/archivio/204379>).

In tale contesto, la Regione Sicilia non è sicuramente fuori dalla media nazionale, dovendosi però sicuramente ritenere che le esclusive attività istituzionali dell'Ordine non rientrano tra i cosiddetti "settori sensibili", almeno secondo le succitate rivelazioni ISTAT.

Riguardo al contesto interno, ad oggi non si hanno notizie di episodi di corruzione.

3) I Destinatari del Piano:

Le disposizioni del PTPCT rimangono applicabili, nei limiti della compatibilità, ai seguenti soggetti:

- 1) I componenti del Consiglio dell'Ordine;
- 2) I componenti delle Commissioni costituite in seno all'Ordine, anche se non Consiglieri;
- 3) I consulenti;
- 4) I revisori dei conti;
- 5) I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni del presente Piano.

- 9)

I componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, per il quadriennio 2019-2021, all'esito delle elezioni del 23 gennaio 2019 sono stati invitati a rendere la dichiarazione di cui all'art. 20 D.Lgs.vo n. 39/2013, omettendosi di richiedere quella prevista dall'art. 14 D. Lgs.vo n. 33/2013 (pubblicazione dei dati patrimoniali), considerato il carattere non oneroso dell'attribuzione della carica di Consigliere dell'Ordine, attribuita, per legge, a titolo gratuito all'esito delle prescritte elezioni e tenuto anche conto della novella apportata all'anzidetto art. 14 dal D.Lgs.vo n. 97/2016 che ne ha ristretto l'ambito di applicazione ai soli componenti degli organi di indirizzo politico dello Stato, Regioni ed enti locali.

3.1. ORGANIGRAMMA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA

Al momento della redazione del presente Piano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela risulta così composto:

Avv. Maria Antonia Giordano	Presidente Consiglio Ordine	
Avv. Giuseppe Condorelli	Segretario Consiglio Ordine	Responsabile per la Pubblicazione dei Dati
Avv. Pietro d'Aleo	Tesoriere Consiglio Ordine	
Avv. Viviana M.R. Altamore	Componente/Consigliere	
Avv. Liliana M.A. Bellardita	Componente/Consigliere	
Avv. Rosario Giordano	Componente/Consigliere	
Avv. Giuseppe A. d'Aleo	Componente/Consigliere	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Avv. Angelo Licata	Componente/Consigliere	
Avv. Giuseppe O. Fiorenza	Componente/Consigliere	

L'attuale composizione del Consiglio riflette il risultato delle elezioni per il quadriennio 2019-2021, svoltesi il 23 gennaio 2019.

3.2. Personale dipendente - Pianta Organica:

Gennuso Stefania	Dipendente part-time a tempo indeterminato	Qualifica funzionale/Categoria: B1 - Livello V - CCNL Amministrazione Statale
Alabiso Ivano	Dipendente part-time a tempo indeterminato	Qualifica funzionale/Categoria: B1 - Livello V - CCNL Amministrazione Statale:

3.3. Componenti delle Commissioni Istituite ai sensi dell'art. 32 L. n. 247/2012:

Commissione	Componente Interno	Componente Esterno iscritto all'albo	Estremi delibera di nomina
I Comm.ne: Formazione	Avv. Giordano Rosario	Avv. Sergio Antonuccio	
	Avv. Giuseppe Condorelli	Avv. Roberto Nastasi	
	Avv. Giuseppe d'Aleo	Avv. Angelo Urrico	
	Avv. Viviana Altamore	Avv. Angela Pellegrino	
II Comm.: Oss. Giustizia Penale	Avv. Carfi Paola	Avv. Tuccio Carmelo	
	Avv. Giuseppe d'Aleo	Avv. Giacomo Ventura	
		Avv. Ivan Bellanti	
		Avv. Filippo Spina	
		Avv. Giusy Ialazzo	
III Comm: Oss. Giustizia Civile	Avv. Viviana Altamore	Avv. Gaetano D'Arma	
	Avv. Pietro d'Aleo	Avv. Francesco d'Aleo	
		Avv. Lucia Spata	
		Avv. Daniela Ventura	
IV Comm: Oss. Giustizia Tributaria/Prev. Forense e Autoriciclaggio		Avv. Giuseppe Scialfa	
		Avv. Patrizia Castellano	
		Avv. Rocco P. Di Dio	
		Avv. Stefania Valente	
		Avv. Claudio Di Benedetto	
V Comm. Famiglia / Minori e Amm.ne di Sostegno		Avv. Fabio Cipolla	
		Avv. Adele Boscia	
		Avv. Rosario Prudenti	

La nomina dei componenti delle Commissioni, adottata dal precedente Consiglio, non risulta ad oggi revocata dal nuovo Consiglio, dovendosi ritenere esclusi tra i componenti i soli Consiglieri / Componenti interni non rieletti per il quadriennio 2019-2021.

3.4. Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza.

Si rinvia per la loro individuazione, per nominativo e tipologia di rapporto, alle informazioni all'uopo rinvenibili nel sito istituzionale dell'Ordine "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Consulenti e

Collaboratori” e “Bandi di gara e Contratti”.

4) L'individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione in grado di incidere sul regolare svolgimento delle attività del Consiglio, seguita da una valutazione sotto il profilo del valore di rischio (ponderazione del rischio) e dall'individuazione e adozione delle misure ritenute idonee a prevenirlo.

Detta analisi non può prescindere dalla valutazione delle effettive peculiarità delle attività istituzionali del Consiglio dell'Ordine che, sottratte da margini di discrezionalità amministrativa, le rendono di fatto di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto, in primis, alla mappatura delle aree delle attività del Consiglio e dei relativi procedimenti, seguita dalla ponderazione del rischio di corruzione e dalla indicazione delle misure reputate utili per la sua prevenzione.

La metodologia all'uopo seguita riflette le indicazioni ANAC contenute nella determinazione n. 831/2016 - PNA 2016, per la parte relativa all'approfondimento ivi dedicato agli Ordini professionali.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura sono individuate come segue:

A) Area acquisizione e progressione del personale:

i procedimenti di pertinenza possono così essere individuati:

- 1) Reclutamento;
- 2) Progressioni di carriera
- 3) Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Le scarse dotazioni organiche, strumentali e finanziarie (quest'ultime esclusivamente determinate dai contributi annuali degli iscritti), legate anche alle piccole dimensioni dell'Ente e al numero degli iscritti (attualmente inferiore a 500), non rende particolarmente problematica l'analisi del rischio di corruzione, tenuto conto che l'Ordine non ha necessità di ulteriormente ampliare la sua dotazione organica, tuttora limitata alle due unità assunte a tempo indeterminato e part time, con rapporto di lavoro regolamentato dal CCNL Amministrazione Statale.

B) Area servizi e forniture

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture da soggetti terzi sono di competenza del Consiglio che dispone con delibere motivate.

Pur condividendo l'orientamento già fatto proprio da altri Ordini circondariali forensi (Cfr. Ordine degli Avvocati di Firenze), con riguardo all'inapplicabilità della normativa dettata per i contratti pubblici (D.lgs.vo n. 50/2016), la stessa natura di Ente pubblico degli ordini professionali rende comunque opportuno che, quantomeno in un'ottica di trasparenza e per una maggiore garanzia di imparzialità dell'azione amministrativa, sia dato rilievo, nella scelta del contraente / affidatario privato, all'esigenza di vedere assicurate (per quanto possibile e sia pure compatibilmente alla natura dei beni e/o utilità da

acquisire e all'entità della relativa spesa), il rispetto delle regole della concorrenza e della migliore offerta, nonché di provvedere, comunque, alla pubblicazione delle delibera di impegno spesa nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*".

Quanto sopra, anche in considerazione della recente posizione al riguardo ribadita dal CNF in sede di audizione innanzi all'8^a Commissione Permanente del Senato della Repubblica (Roma, 11.04.2019), laddove, ribadendo la natura di "comunità degli iscritti negli Albi", non soggetti a vigilanza ministeriale in termini di "...vero e proprio controllo di gestione..." e dotati di una loro autonomia, ha escluso che gli ordini professionali forensi possano essere ricondotti alla nozione di "*soggetti obbligati all'applicazione della direttiva europea in materia di appalti pubblici*", con ciò negando rilevanza alla direttiva ANAC n. 687 del 28 giugno 2017.

Rimane ovviamente riservata ogni ulteriore diversa valutazione, all'insorgere di un diverso orientamento al riguardo da parte del CNF.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario:

i procedimenti di pertinenza possono così essere individuati:

- 1) Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione da Albi e/o Registri;
- 2) Provvedimenti di amministrativi di accreditamento eventi formativi
- 3) Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazioni;
- 4) Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge;
- 5) Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle;
- 6) Provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore della giustizia civile,
- 7) Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

Trattasi in massima parte di procedimenti caratterizzati da limitati - e pressochè nulli- margini di discrezionali amministrativa, in quanto caratterizzati da un controllo formale sul contenuto delle documentazioni previste per legge (V. provv.ti n. 1-3 e 5) e/o rese in forma di autodichiarazione da parte dei diretti interessati (V. provv.ti. n. 6), ove non anche vincolati da specifica richiesta in tal senso proveniente dai soggetti interessati (C. provv.ti n. 7).

L'Ordine degli Avvocati di Gela risulta essersi dotato di specifici sistemi informatici dedicati alla gestione informatica di numerosi procedimenti tra quelli sopra descritti.

In particolare, per la gestione dell'anagrafica degli iscritti e delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'Ordine dispone di idonea piattaforma telematica Echosistemi e Sfera Bit, quest'ultima ormai destinata a unificare i sistemi di gestione dei procedimenti di competenza del

Consiglio, compreso anche quella delle richieste di accreditamento dei crediti formativi obbligatori per gli iscritti il cui controllo verrà assicurato per il tramite di appositi badge personalizzati da utilizzare, a cura degli iscritti, già all'atto della loro registrazione ai relativi seminari e/o incontri formativi.

Per i procedimenti di opinamento parcella, la prassi della rotazione dei singoli relatori e adozione del provvedimento finale da parte del Collegio, previo riscontro della documentazione di supporto, costituisce ancora garanzia di corretto esercizio del potere amministrativo, considerata anche la possibilità di eventuali controdeduzioni da parte dei soggetti controinteressati, il cui contraddittorio è garantito sin dalla fase di avvio del relativo procedimento.

Tali sistemi riducono sensibilmente i rischi connessi alla gestione dei procedimenti coinvolti, agevolando la tempestività dei tempi di conclusione e il loro controllo, unitamente alla garanzia di rotazione in una ottica di massima imparzialità nell'adempimento degli obblighi ad essi connessi, sì da rendere opportuna una nuova ponderazione del rischio rispetto a quella già valutata nel PTPCT 2016-2019.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario:

rientrano in tale area i seguenti procedimenti:

- 1) Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti;
- 2) Provvedimenti amministrativi di pagamento creditori;
- 3) Provvedimenti amministrativi di recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi di natura non deontologica.
- 4) Provvedimenti di concessione di sovvenzioni e/o contributi e rimborso spese.

L'Ordine ha attivato un sistema POS per la ricezione del pagamento delle quote a carico degli Iscritti, eliminando qualunque possibilità di uso di contanti e/o ricezione di denaro da parte del personale addetto alla Segreteria.

Tale sistema consente di garantire la massima tracciabilità e trasparenza dei pagamenti, consentendo un migliore e più capillare controllo sulla morosità degli iscritti e assoluta imparzialità nelle procedure di recupero.

Per quanto relativo alla possibilità di concedere sovvenzioni e/o contributi e per il rimborso delle spese affrontate per ragioni d'ufficio, l'Ordine ha già provveduto a stabilire, con apposito Regolamento, le regole cui attenersi, in linea con quanto in proposito previsto dal D.leg.s.vo n. 33/2013 e dalla L. n. 241/1990 e compatibilmente ai principi generali che sovrintendono al funzionamento degli ordini forensi circondariali (L. n. 247/2012).

Detto Regolamento è tuttora in fase di approvazione da parte del Consiglio.

5) Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

- 9)

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento (articolato nelle sue diverse fasi e in considerazione anche della natura monocratica o collegiale dell'organo competente, nonché della natura vincolata o meno della conclusione della singola fase del procedimento), così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio=1, alto=2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo, giusta quanto elaborato nell'allegato A.

RICHIEDENTE	VALORE
Requisiti vincolanti	0
Requisiti NON vincolanti	1
NESSUN Requisito	2
INTRODUZIONE PROCEDIMENTO	VALORE
Requisiti vincolanti	0
Requisiti NON vincolanti	1
NESSUN Requisito	2
FASE ISTRUTTORIA	VALORE
Regole Vincolanti	0
Regole NON Vincolanti	1
Discrezionalità	2
ISTRUTTORE	VALORE
Organo Monocratico	2
Organo Collegiale	0
Commissione	1
ORGANO DECIDENTE	VALORE
Organo Monocratico	2

Organo Collegiale	0
Commissione	1
FASE DECISIONALE	VALORE
Regole Vincolanti	0
Regole NON Vincolanti	1
Discrezionalità	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo fattore rischio del processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

Il risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto. In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di 0,5, il grado complessivo di rischio è stato classificato **Basso**; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra 0,5 e 1, il grado complessivo di rischio è stato classificato **Medio**; laddove il valore è stato maggiore di 1 il grado complessivo di rischio è stato classificato **Alto**.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'Allegato A, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle ivi riportate, per ciascun processo, è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore **Somma Fattori di rischio relativi**.

L'Allegato B ha per oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per ciascuna area analizzata, con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle **Misure di Prevenzione adottate o previste**

6) Formazione e Codice Etico e di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio ha provveduto, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale 2016/2019 a svolgere incontri periodici con il personale dipendente diretti ad assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano, anche in funzione del livello di coinvolgimento dei processi esposti al rischio di corruzione.

Il tendenziale ampliamento dell'uso di specifici sistemi informativi gestionali (finalizzati, come detto, a consentire adeguati livelli di tracciabilità delle comunicazioni e dei flussi in funzione anche della

prevenzione dei possibili rischi di corruzione e/o alterazione della corretta azione amministrativa), è stato seguito da idonei processi di informazione e formazione del personale addetto.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione continuerà ad essere realizzata con appositi seminari interni aventi ad oggetto la conoscenza delle norme nazionali e delle prassi in materia.

Intendendo meglio sensibilizzare il personale al rispetto dell'interesse pubblico e dei doveri di diligenza, lealtà e imparzialità dell'azione amministrativa - sempre in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e in coerenza con quanto sollecitato dall'ANAC già nella deliberazione 24.10.2013 n. 75 e ai richiami rivolti a tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un proprio codice (delibera ANAC 09.09.2014) -, è stata prevista l'adozione di uno specifico "Codice Etico", in linea con le stesse raccomandazioni contenute nel PNA 2018, sì da tradurre in specifiche regole comportamentali di lunga durata - sul versante dei doveri che incombono sui pubblici dipendenti - gli stessi obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC è chiamato a perseguire con misure oggettive e di contenuto organizzativo.

Tale codice verrà contestualmente approvato in uno al presente Piano, in quanto ad esso strettamente connesso e, redatto secondo lo schema di cui all'art. 54, comma 5, D.Lgs.vo n. 165/2001, ferma restando l'efficacia precettiva del DPR 16.4.2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), verrà consegnato in forma cartacea ed in formato elettronico ad ogni dipendente, unitamente al testo del succitato DPR n. 62/2013, con contestuale formale invito a prestarvi rigida applicazione, riservando ogni opportuno aggiornamento alla luce delle specifiche Linee Guida che l'ANAC avrà modo di emanare secondo gli intendimenti in tal senso espressi nella Delibera 21.11.2018 n. 1074 (piano nazionale anticorruzione 2018).

7) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e sua attività di monitoraggio

Figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione, secondo lo schema offerto dalla L. n. 190/2012, è sicuramente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A tale organo sono demandati importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia stessa del sistema dei controlli preventivi in chiave anticorruzione.

In sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012, l'Ordine aveva individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura del Consigliere Segretario, con ciò ritenendo di poter adeguarsi nella redazione del PTPC 2016-2019 al testo della norma testè citata, secondo cui <<...l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione...>>.

Si era ritenuto che siffatta disposizione non consentisse, anche alla luce delle ridotte dimensioni

organizzative del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, di poter designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio, verosimilmente anche in considerazione della necessità e urgenza di far fronte a tutta una serie di adempimenti in vista delle attività di verifica da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con riguardo all'effettiva attuazione delle norme di cui alla L. n. 190/2012, sia pure in più generale contesto di assoluta indeterminatezza della normativa per quanto relativo all'obbligo, in capo alla generalità degli Ordini professionali, di dotarsi di specifici piani anticorruzione secondo i termini della delibera ANAC n. 145/2014 (peraltro oggetto di impugnativa avanti il TAR Lazio).

Altresì, nel PTPCT 2016-2019, l'Ordine, sia pure in una prospettiva di un migliore raccordo possibile tra le due figure (in termini di scambio di informazioni e per l'attuazione del comune obiettivo di prevenzione e contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza), aveva anche individuato il Responsabile della Trasparenza nella persona del Presidente F.F.

In linea con le stesse indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2016 (delibera ANAC n. 831/2016), tenuto anche conto della novella nel frattempo apportata al D.Leg.vo n. 33/2013, ad opera del D.Lgs.vo n. 97/2016 e alla luce delle circolari CNF n. 5-C-2016 e n. 3-C-2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, con delibera del 30 aprile 2018 ha provveduto a nominare RPCT l'Avv. Giuseppe d'Aleo, Consigliere eletto per l'anno 2018 senza attribuzione di poteri gestionali.

La scelta di nominare Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un componente in carica del Consiglio, privo di deleghe gestionali, confermata ancora nell'anno 2019 con delibera del 4/2/2019 appare in linea con quanto in proposito precisato dal CNF (Circ. n. 1-C-2019), nonché coerente con le stesse indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2018 (delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018), anche in considerazione della peculiare struttura organizzativa dell'Ordine degli Avvocati di Gela che, tuttora privo di personale con profilo dirigenziale e comunque inidoneo a garantire le relative competenze, ha così inteso confermare nella carica di RPCT un componente interno al Consiglio, privo delle funzioni di Presidente, Segretario o Tesoriere.

I compiti e le funzioni demandati al RPCT trovano disciplina nella L. 06.11.2012 n. 190, recante il titolo *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (art. 1, commi 8-10), nonché nel D.Lgs.vo 08.04.2013 n. 39, recante il titolo *“disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. n. 190/2012”* (artt. 15 e ss.).

Ai fini del costante controllo con riguardo al rispetto delle procedure e ai risultati dell'attività, del monitoraggio dei tempi procedurali, dell'accertamento di fatti di natura corruttiva e dell'osservanza delle previsioni del Piano, il RPCT dispone, fermo il potere di svolgere audizioni dei dipendenti ove

necessari ai fini della completa ricostruzione dei fatti oggetto di segnalazione, del potere di accesso a tutti gli atti di organizzazione, dati e informazioni, sempre se funzionali all'attività di controllo ad esso demandati e, occorrendo, anche mediante richiesta di informazioni al personale operante nelle diverse aree, nonché tramite riscontro dei risultati da parte degli utenti.

Aderendo alle espresse indicazioni e ai chiarimenti in proposito forniti dall'ANAC in sede di aggiornamento 2018 al PNA, costituisce causa ostativa allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT l'aver riportato le condanne in primo grado prese in considerazione nel D.lgs.vo n. 325/2012 (art. 7, comma 1, lett. "A-F"), nonché quelle per reati contro la pubblica amministrazione richiamati dal D.lgs.vo n. 39/2013.

In presenza di una siffatta causa ostativa, l'Ordine dovrà immediatamente procedere alla revoca dell'incarico di RPCT, fermo restando che, dovendosi comunque ritenere che la scelta del RPCT deve ricadere su persone di integerrima condotta, è sempre facoltà dell'Ente procedere alla revoca dell'incarico anche per il caso di condanna per titolo di reato diverso da quelli sopra richiamati.

Si richiamano, per il caso di provvedimenti di revoca aventi natura discriminatoria, ovvero correlati alle attività svolte dal RPCT, le espresse procedure di riesame e di comunicazione siccome meglio articolate nel PNA aggiornamento 2018, cui si rinvia.

8) La tutela del pubblico dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

Nell'ambito di una più efficace azione di contrasto della corruzione, l'Ordine degli Avvocati di Gela ha previsto nel PTPC 2016-2019 forme di tutela nei confronti del dipendente che segnala illeciti, in linea con quanto all'epoca previsto dall'art. 1, comma 51, L. n. 190/2012.

La relativa disposizione (art. 54/bis D.Lgs.vo n. 165/2001) è stata recentemente modificata dall'art. 1, comma 1, L. 30.11.2017 n. 179 che ha ampliato la sfera di tutela del dipendente in funzione della migliore conoscibilità di condotte illecite in grado di attentare comunque all'integrità della pubblica amministrazione.

In attesa delle nuove Linee Guida di cui all'art. 54/bis, comma 5, D.Lgs.vo n. 165/2001 (nuova formulazione), si ritiene coerente all'impianto normativo sopra delineato procedere ad una completa rivisitazione dell'analogo istituto (**whistleblowing**) già disciplinato nel PTPC 2016-2019, nei termini che seguono

- 4) L'Ordine degli Avvocati di Gela, a tutela della sua integrità e ai fini di una più incisiva azione di contrasto della corruzione e contro il pericolo di fenomeni distorsivi dell'azione amministrativa, intende favorire l'emersione di fattispecie di illecito attraverso forme di anonimato dell'identità del soggetto segnalante.

La gestione delle segnalazioni di illecito è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

9)

Le segnalazioni e/o comunicazioni di comportamenti relativi a fenomeni corruttivi, reali o potenziali, possono essere direttamente indirizzate in qualunque forma, anche in via telematica (all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: ordineavvocatigela@gmail.com, ovvero all'indirizzo PEC: ord.gela@cert.legalmail.it), al RPCT che ne assicura la conservazione, impegnandosi ad adottare tutti i necessari provvedimenti perché l'identità del segnalante non venga rivelata.

L'identità del segnalante non può essere comunque rivelata:

- a) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti sino alla chiusura della fase istruttoria;
- b) nell'ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e ove fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, solo in presenza di idoneo atto di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei termini previsti dall'art 329 c.p.p.

Riguardo alle conseguenze della segnalazione, resta inteso che il dipendente segnalante non potrà mai essere - per il solo fatto della segnalazione - demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La segnalazione dell'illecito è in ogni caso sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

L'Ordine avrà comunque cura di adeguare i sistemi informatici in modo da consentire l'immediato e facile accesso alla piattaforma informatica "*open source*" resa disponibile dall'ANAC, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dall'art. 54/bis, comma 5, D.Lgs.vo n. 165/2001.

Sezione II
Piano Triennale per la Trasparenza
e
l'Integrità

2019/2021

1) Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività dell'Ordine degli Avvocati di Gela, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze legate al controllo sulle attività istituzionali dell'ente e sull'utilizzo delle risorse economiche di cui dispone.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda, nei suoi provvedimenti, di pubblicare tutti i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto delle disposizioni, ove compatibili, del D. Lgs.vo n. 33/2013 (V. art. 2/bis come introdotto dall'art. 3 D.Lgs.v n. 97/2016).

Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di concepire il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" 2016-2019 anche quale strumento di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge n. 190/2012 e dal D.lgs.vo n. 33/2013, con ciò pervenendo alla sua articolazione quale sezione del PTPC, con l'obiettivo di <<...*promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e la collettività...*>>.

Per l'anno 2019, tra gli obiettivi strategici da perseguire, l'Ordine degli Avvocati di Gela, in linea con gli obiettivi programmatici del triennio 2016-2019, ha inteso fissare quello di "...*assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza / pubblicità e pubblicazione imposti dalla legge vigente...*", ritenendo pertanto di doversi conseguire, in sede di aggiornamento del PTPCT, il massimo livello possibile in termini di adempimento degli obblighi di trasparenza.

L'Anac ha avuto modo di precisare (V. determinazione n. 1310/2016) che il concetto di "compatibilità" di cui all'art. 2/bis, comma 2, D.lgs.vo n. 33/2013, deve essere inteso come <<...*necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente...*>>.

Ciò posto, l'Ordine ha proceduto ad una implementazione della sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, nella quale sono stati inseriti i dati, i documenti e le informazioni previsti dalla legge sulla trasparenza, anche alla luce delle sollecitazioni via via rivolte dal RPCT in sede di controllo e monitoraggio del flusso delle informazioni ostensibili a termini di legge.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs.vo n. 101/2018, il Consiglio ha proceduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, nella persona dell'Avv. Marcello Mancuso, soggetto esterno legato da contratto di servizio, adeguandosi alle stesse indicazioni di cui al PNA 2018, per la parte in cui viene evidenziata l'opportunità di una perfetta

autonomia del RPD dal RPCT, evitando la sovrapposizione dei due ruoli e ciò anche ai fini di una maggiore effettività delle attività riconducibili alle due funzioni.

In virtù di siffatta scelta, coerentemente alle indicazioni dello stesso Garante per la Protezione dei Dati Personali, se da un lato si è inteso evitare in capo ad un unico soggetto “ ... di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD...”, dall'altro si è anche voluto garantire una idonea figura di supporto all'Ordine per quanto relativo agli obblighi di protezione dei dati e alla loro corretta gestione, assicurando anche al RPCT una figura di riferimento per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, come ad esempio nel caso di istanze di riesame di decisioni del Consiglio in materia di accesso civico.

Al fine di assicurare la tempestiva pubblicazione dei dati e il costante aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente”, il Consiglio ha delegato le funzioni di Responsabile Pubblicazione dei Dati il Segretario dell'Ordine.

Il RPCT resta competente per tutte le attività di controllo e monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso verifica e monitoraggio del contenuto del sito, occorrendo anche mediante ausilio del RPD, da effettuare almeno due volte l'anno.

2) Fonti normative

- 5) D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- 6) D.Lgs. 25.5.2016 n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7.8.2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- 7) Aggiornamento 2018 PNA (Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018)
- 8) Delibera ANAC 28.12.2016 n. 1309 (*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*);
- 9) Delibera ANAC 28.12.2016 n. 1310 (*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*).
- 10) Regolamento / Linee guida sul diritto di accesso agli atti e accesso civico, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela nella seduta del 4/6/2018;
- 11) Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)
- 12) D.lgs.vo n. 101/2018 (_____)

9)

3) Contenuti

Strumento necessario per dare attuazione alle disposizioni di legge in tema di trasparenza è la Sezione “Amministrazione Trasparente”, già a suo tempo creata dall’Ordine sul sito web istituzionale. La Sezione *Amministrazione Trasparente*, è dotata di un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferisce l’utente a una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica, riordinate in sottosezioni in conformità a quanto previsto dall’Allegato A del D.Lgs. 33/2013. All’interno di ogni pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche.

I contenuti delle singole pagine web vengono aggiornati dal Responsabile della Pubblicazione Dati, tempestivamente ad ogni cambiamento imposto da leggi ovvero per effetto di modifiche soggettive o oggettive delle relative informazioni.

La durata ordinaria delle pubblicazioni è stabilita in cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui cade l’obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi.

Nella seduta del 4/2/2019, il Consiglio ha provveduto ad adottare le misure atte a dare attuazione degli obblighi di cui all’art. 5 D.Lgs.vo n. 33/2013, per come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016 (accesso civico).

Nell’apposita sottosezione “Accesso Civico Generalizzato” sono state fornite tutte le indicazioni di legge, si sono pubblicate le norme di riferimento e si è provveduto a pubblicare una “Guida operativa all’accesso civico generalizzato”.

Analoghe disposizioni e indicazioni sono state pubblicate per garantire l’accesso nell’apposita sottosezione “Accesso Civico Semplice”.

Un’apposita sezione è dedicata all’annotazione degli esiti delle istanze.

In particolare, si indicano i seguenti contenuti:

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Costituiscono oggetto di pubblicazione:

- 13) i Regolamenti emanati dal Consiglio e i pareri resi su richiesta degli Iscritti;
- 14) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), unitamente ai relativi allegati;
- 15) normativa di settore specifica della professione forense;
- 16) codice di comportamento per i dipendenti dell’Ordine; il codice etico.

B) Dati concernenti i componenti del Consiglio (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti. La sottosezione è destinata alla pubblicazione dei dati e dei documenti per gli stessi previsti dalla legge, unitamente ai curricula vitae, l'atto di proclamazione, le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità (art. 20 D.Lgs.vo n. 39/2013), i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati.

Per i compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici, si fa riferimento alla voce del bilancio dedicata alle spese sostenute per gli organi dell'Ente.

Si ritiene di dover escludere la pubblicazione dei dati patrimoniali relativi ai singoli componenti, in quanto la carica di componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è attribuita a titolo gratuito (art. 14 D.lgs.vo n. 33/2013)

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

In assenza di personale di qualifica dirigenziale, la pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e dei soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D.Lgs. 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).

Le apposite pagine web indicano le voci di bilancio, i costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali oltre che i relativi tassi di assenza.

Analogamente, la pagina è predisposta per le informazioni relative al personale a tempo determinato, allo stato non presente nella dotazione organica dell'Ordine, che potrebbe essere eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e, nel caso di urgenza, durante il corso di espletamento dei bandi di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina è predisposta per indicare gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene la normativa contrattuale nazionale applicabile al personale dipendente. Non è stata stipulata contrattazione decentrata integrativa.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

Allo stato non sussistono i presupposti di pubblicazione in mancanza di enti in controllo dell'Ordine ovvero di società dallo stesso partecipate o controllate.

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedulare sintetica, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ;
- b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

Non sono pubblicate, per inesistenza, le sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore a € 1.000,00; in ogni caso il sito web può ospitare, all'occorrenza, la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (Art. 29)

La pagina contiene i Bilanci Preventivi e quelli Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

L'Ordine non possiede beni immobili.

L) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web potrà essere aggiornata con il nominativo del Revisore dei Conti designato dal Presidente del Tribunale, contenendo i dati relativi al RPCT

M) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La pagina web nella quale sono pubblicati i bilanci consente di verificare i costi contabilizzati e il loro andamento nel tempo.

N) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (Art. 35)

Il sito web dell'Ordine contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio, ricavabili anche dagli specifici regolamenti adottati.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli

indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina web contiene già i moduli e i formulari necessari per il procedimento.

O) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (Art. 36)

Il sito web è predisposto per contenere i dati e le informazioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare sono indicati il codice IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte degli interessati.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, nella seduta del 13/5/2019, unitamente agli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione

(Avv. Giuseppe d'Aleo)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati Gela

(Avv. Maria Antonia Giordano)